



COMUNE DI VILLAMASSARGIA
(Provincia Carbonia-Iglesias)

UFFICIO MESSI

Si certifica che il presente è stato pubblicato a questo
Albo Pretorio dal giorno 18/06/2013
al 03/07/2013 al n° 761

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

IL NESSO COMUNALE

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 261 del 07/06/2013



OGGETTO: Imposizione del Vincolo Idrogeologico nel Territorio del Comune di Villamassargia ai sensi del Regio Decreto n. 3267/23.

Il Dirigente

Visti

- il Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque;
- il Regio Decreto n. 1126, del 16.05.1926, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto, del 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", per l'esecuzione del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, su citato;

Richiamata

la deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 54/33, del 30.12.2004, che adotta il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (d'ora in avanti chiamato P.A.I.) e relative norme di attuazione, con le modifiche ed integrazioni alle "norme di attuazione derivanti dalla proposta dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dalle osservazioni di alcuni Ordini Professionali, con le modifiche agli elaborati di piano, derivanti dalla revisione effettuata";

Visto

il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., che, all'art.53, attribuendo le competenze agli enti locali, testualmente recita: *"alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione"*;

Considerato

che il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., all'art.56, lettera n, dispone il riordino del vincolo idrogeologico tra *"le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53"* del D.lgs su citato.

Considerato

che la Legge Regionale n. 9, del 12 giugno 2006, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", all'art.61, comma 2, dispone che *sono, inoltre,*



attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);

Visto

il comma 1 dell'art. 9, *"Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., aggiornato con D.P.R. della RAS n. 35, del 21 marzo 2008, relativo all'estensione del vincolo idrogeologico, che testualmente recita: *"l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana"*;

Richiamato

l'art.2 del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, che, disponendo norme tecniche per l'individuazione del vincolo idrogeologico su cartografia, testualmente recita: *"l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta"*;

Richiamata

la deliberazione di giunta regionale della Regione Sardegna, n. 37/15, del 30.07.2009, *Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"*, che attribuisce al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale l'onere di procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre o esentare dal vincolo idrogeologico, in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I., su citate;

Richiamata

la Determina del Dirigente dell'Area dei Servizi per il Territorio n. 186 del 30.11.2011 inerente l'imposizione del vincolo idrogeologico nel territorio del Comune di Villamassargia ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e la nota di trasmissione dello S.T.I.R. - C.F.V.A., num. 5510 del 23 gennaio 2012, con cui veniva trasmessa la copia conforme degli atti di vincolo approvati e regolarmente pubblicati e ove si informava che il vincolo allora approvato era vigente a partire dal 14.01.2012 e non esaustivo dell'intero territorio Comunale e pertanto in attesa di una revisione generale del vincolo idrogeologico su tutte le aree boscate del territorio comunale restava in vigore la tutela garantita dalla norma transitoria ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 23.

Visti

gli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias - C.F.V.A., costituiti da:

- Relazione generale;
- Elenco particelle, soggette a vincolo idrogeologico, e planimetrie in formato A3 (fuori scala) dei fogli catastali;
- Carta topografica scala 1:25.000;



Considerato

- che con nota, nostro prot. n° 11275 del 23 aprile 2013, inviata dal Comune di Villamassargia, è stata trasmessa l'istanza relativa all'avvio delle procedure per la proposta di Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto, n. 3267 del 30.12.1923, su citato;
- che con la medesima nota, su citata, il Comune di Villamassargia ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, attestando che **durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni e osservazioni, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 3267/1923.**

Determina

1. di sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici, per le motivazioni di cui all'espositiva, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Villamassargia e distinti singolarmente sulla base degli estremi catastali, superficie catastale e superficie vincolata, specificate nell'Elenco particelle, soggette a vincolo idrogeologico, e planimetria dei fogli catastali in formato A3, allegati agli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A.;
2. di assoggettare i terreni su citati, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai provvedimenti di autorizzazione del Comitato Forestale, ora Provincia (ai sensi della L.R. n. 9/2006, su citato), in riferimento:
 - alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura (ai sensi dell'art.7 del R.D. 3267/23, su citato);
 - alla trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione. (ai sensi dell'art. 7 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità di governo e delle utilizzazioni dei boschi e del pascolo nei boschi e nei terreni pascolativi (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - al pascolo nei boschi e la determinazione delle località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre, su conforme parere dell'Autorità Forestale (ai sensi dell'art. 9 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - ai boschi appartenenti ai Comuni ed ad altri Enti, escluse le società per azioni, che debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dalla Provincia (ex art. 130 del R.D. n.3267/23, su citato);
3. di trasmettere numero 2 copie della presente Determinazione al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., che provvederà a curare, entro 60 giorni, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Narcao di due esemplari della carta catastale, con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle stesse zone, nonché di due esemplari dell'elenco delle particelle catastali interessate;



4. di dare atto che, ad ogni effetto di legge: la determinazione delle zone vincolate, si intenderà adottata in via definitiva, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione anzidetta (ex art. 5 del R.D. n. 3267/23, su citato); trascorsi i quindici giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione. La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale della pubblicazione, sia su questa copia che su una seconda copia, che dovrà essere conservata nell'archivio comunale (ex art.10 del R. D. n. 1126/26, su citato).

Per quanto non già esplicitato, è altresì vigente, nel territorio regionale, l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con Decreto Assessoriale n. 24/CFVA del 23.08.2006, per i terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici e per i boschi e pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore ai sensi dell'art. 130 del R.D. 3267/23 su citato.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu